

Con la predetta direttiva si è inteso stimolare la individuazione dettagliata, nei piani provinciali, delle diverse categorie di scomparsa, minori, donne, anziani, soggetti affetti da disturbi psicologici, possibili vittime di reato, nonché degli scenari di riferimento, località urbana o extraurbana, in quanto solo in tal modo potranno essere condotte ricerche “mirate”.

E' stato sottolineato, inoltre, come la **condivisione del piano provinciale** di ricerca con gli **operatori delle forze dell'ordine**, con le **autorità giudiziarie**, comprese quelle **minorili**, con i **sindaci** e con le associazioni del **volontariato** rappresenti un arricchimento per tutte le componenti interessate costituendo elemento qualificante della rappresentanza generale di Governo in capo ai Prefetti e della leale collaborazione istituzionale.

Da questa ratio deriva il requisito per l'accesso agli atti che risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla predetta situazione giuridicamente tutelata, trattandosi di “diritti soggettivi” ed “interessi legittimi” per i quali, sussistendone i presupposti (casi di illegittimo rifiuto, inadempimento o silenzio dell'amministrazione pubblica) il Giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti richiesti avvalendosi di un rito processuale particolarmente celere e con termini dimezzati.

La cd. natura “bifronte” del **diritto di accesso** (legato a situazioni individuali, ma funzionale anche alla cura di interessi pubblici) si concretizza nella possibilità per i cittadini di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali, come richiamati, peraltro, anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Titolari del diritto di accesso ai sensi dell'art 22 della legge 241/1990 sono tutti i soggetti interessati e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi, come le **Associazioni** rappresentative dei **familiari**.

L'oggetto del diritto d'accesso è il documento amministrativo, di qualunque specie e comunque utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

Tale può essere considerata la documentazione amministrativa discendente dal piano provinciale di ricerca, compresa la **segnalazione di scomparsa** sotto qualsiasi forma, le comunicazioni e le eventuali revoche da far pervenire all'ufficio del commissario unitamente ai riscontri sulle istruttorie dallo stesso disposte.

Anche la previsione, al comma 4 dell'art.1 della legge 203/2012, dell'eventuale coinvolgimento degli **organi di informazione**, da parte del Prefetto, si innesta nella più ampia previsione degli **Uffici per le Relazioni con il Pubblico** (URP) di cui al capo III della legge 241/90. L'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti richiamata dalla legislazione successiva (d.leg.vo 29/1993, legge 150/2000, legge 15/2005, legge 190/2012 con annesso DPR n.62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, d.leg.vo 33/2013) rimarcano l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di dotarsi, per le attività di informazione, di un **portavoce** e di un **ufficio stampa** e, per quelle di comunicazione, di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Tutte le considerazioni esposte sin qui hanno formato oggetto della **circolare commissariale n. 0003187 del 7 maggio 2014**, con la quale è stata richiamata l'attenzione dei Prefetti affinché si presti la massima attenzione e cura nello svolgimento delle ricerche, in ciò coinvolgendo le forze dell'ordine per le implicazioni di competenza, anche per evitare che da parte della magistratura inquirente si possa giudicare come omissiva la mancata adozione di qualunque iniziativa o il semplice ritardo nell'avvio delle ricerche di persone scomparse.

Relativamente alla **durata del procedimento amministrativo**, è opportuno precisare che lo stesso è articolato in fasi diverse, tutte riconducibili ad un **unico procedimento**. Tali fasi attengono alla **prima segnalazione**, alla

**formalizzazione della denuncia, all’informativa all’A.G., alla valutazione delle informazioni essenziali, alla decisione circa l’attivazione del piano di ricerca, allo svolgimento della battuta di ricerca e alla sua chiusura.** Tale procedimento può ragionevolmente svolgersi in un **lasso temporale di qualche giorno**, in base alle circostanze ed alle particolarità della scomparsa, alle valutazioni tecniche dei soggetti che concorrono alla stessa (Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, volontari), alla natura del territorio (urbano, extraurbano, lacustre, fluviale, montano, impervio o altro), alle condizioni metereologiche, alle risorse strumentali a disposizione. Quanto più precisa è la valutazione di tali elementi, tanto più lo sarà la definizione dei tempi occorrenti per lo svolgimento e la portata a termine della battuta di ricerca, in un **termine complessivo** che è, comunque **compreso nei 30 giorni** prescritti dalla Legge n. 69/2009. Tale valutazione non esclude la possibilità di **sospensione delle ricerche** per cause oggettive, come pure non è esclusa la replicabilità nel tempo di nuove **battute**, la quale cosa comporterà l’apertura di **nuovi e distinti procedimenti**.

Se può condividersi l’assunto della **incertezza del risultato finale** ciò nondimeno questo dovrà essere **sempre perseguito**, anche **a distanza di anni dalla scomparsa**, non essendo esclusa la ulteriore ricerca o l’acquisizione di elementi di novità. Per quanto concerne, infine, la partecipazione del privato, si ritiene che i congiunti dello scomparso, eventualmente rappresentati dalle associazioni, siano portatori di interessi. Gli stessi sono chiamati a partecipare al “giusto procedimento”, inteso con riferimento alla fase di pianificazione provinciale, per la cui predisposizione può essere utilmente considerato il contributo eventualmente offerto dalle **Associazioni** con le quali l’Ufficio del Commissario ha sottoscritto protocolli d’intesa (“Penelope”, “Vite sospese”, “Psicologi per i Popoli”, “Alzheimer Uniti”). La concertazione con tali componenti non potrà che contribuire al buon esito delle ricerche oltreché

salvaguardare l'operato del Prefetto da eventuali rimostranze, quali pervengono, come reso noto con la predetta circolare, da **Procure della Repubblica** che chiedono di avere notizie sui procedimenti amministrativi di ricerca di persone scomparse.

### **3. LE CATEGORIE E LE MOTIVAZIONI DI SCOMPARSA: I RISULTATI DEL PROCESSO DI REVISIONE QUALITATIVA DEL DATO STATISTICO NAZIONALE**

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2014, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le **persone scomparse in Italia ancora da rintracciare** sono **29.763 (9.816 italiani e 19.947 stranieri)**, di cui 14.405 **maggiorenni** (7.862 italiani e 6.543 stranieri) e 15.358 **minorenni** (1.954 italiani e 13.404 stranieri). Gli **uomini** sono 20.463 (6.236 italiani e 14.227 stranieri) e 9.300 sono le **donne**. Di queste, 3.580 sono italiane e 5.720 sono straniere (*allegato 2*).

Tra i maggiorenni particolare attenzione va posta ai **1.568 scomparsi di età superiore ai 65 anni**. Gli **over65 italiani** sono **1.320**.

Gli **italiani scomparsi all'estero** sono 178, dei quali 131 **maggiorenni**, 21 **over 65** e 26 **minorenni**.

Alla data del **30.6.2014**, le **persone scomparse** ancora da rintracciare sono **558 in più** rispetto al 31 dicembre 2013 (29.205).

Le regioni ove il fenomeno è più ricorrente sono il **Lazio** (6.766), la **Sicilia** (3.900), la **Lombardia** (3.680), la **Campania** (3.146), e la **Puglia** (2.475) (*allegato 3*).

Non si sono registrate, rispetto al passato, novità sostanziali per quanto riguarda le categorie di scomparsa e le motivazioni.

La motivazione con **maggior numero di scomparsi (maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri)** è quella per **allontanamento dagli istituti e comunità**, seguita dagli **allontanamenti volontari**, dalle scomparse dovute a **disturbi psicologici**, a **sottrazioni di minori** da parte di uno dei coniugi o da un familiare e, infine, da quelle legate alla commissione di altri specifici **reati**.

Per quanto riguarda, in particolare, **le persone maggiorenni**, se non si considerano “le motivazioni non determinate” (11.186) riferite agli anni precedenti il 2007 quando non era ancora obbligatorio per gli operatori di polizia inserire la motivazione di scomparsa, la casistica più ricorrente è quella degli ***allontanamenti volontari*** dei cittadini italiani (*allegato 4*).

Fra i maggiorenni, desta particolare allarme la categoria delle persone anziane. Gli *ultra sessantacinquenni scomparsi* alla data del 30 giugno 2014 sono 1.568 (1.320 italiani e 248 stranieri), 75 *in meno* rispetto al 31.12.2013 (1.643). Molto spesso si tratta di ***malati di Alzheimer*** o di adulti affetti da malattie neurologiche.

Per quanto riguarda, invece, **i minori italiani e stranieri** scomparsi dal 1974 al 30 giugno 2014 *l'allontanamento dagli istituti/comunità di affido* risulta essere la motivazione ***più frequente*** per numero di casi registrati (6.945, di cui 564 italiani e 6.381 stranieri). La fascia d'età maggiormente interessata è sempre quella compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Seguono gli ***allontanamenti volontari***, che sono 4.841, di cui 1.788 italiani e 3.053 stranieri; le **sottrazioni di minore** da parte del coniuge o di un congiunto (345); le **vittime di reato** (99) e, infine, le scomparse di **minori** per i quali si è potuto accertare un **disturbo psicologico** sono 11, di cui 4 italiani.

Resta sempre da considerare l'alto numero di scomparse di minori la cui motivazione non era stata inserita nelle denunce precedenti il 2007 (5.695) e le scomparse di minori, principalmente stranieri, che dichiarano false generalità e che, quindi, sono presenti nel sistema informativo interforze più volte con nomi diversi, per i quali è in atto una revisione generale per dare più attendibilità al dato nazionale.

Sono, ad ogni modo, 2.072 ***in più*** i ***minori scomparsi*** ancora da rintracciare alla data del 30 giugno 2014 ***rispetto al 31 dicembre 2013***.

Per quanto riguarda, in particolare, il servizio di gestione della linea 116.000 dedicata alla scomparsa di minori, assicurato in prima battuta da Telefono Azzurro, si evidenzia che nell'anno 2013 sono state registrate 119 chiamate ed effettuati 117 interventi da parte delle Forze dell'ordine con 61 ritrovamenti di minori.

Dai dati statistici riferiti dal report di Telefono Azzurro riguardante l'anno 2013 si evince che la maggior parte delle chiamate proviene dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dal Lazio e riguarda minori italiani, anche giovani donne di età compresa tra i 15 e i 18 anni che fuggono dalle proprie abitazioni.

Circa il 30% dei 119 casi riguarda sottrazioni internazionali.

I picchi delle chiamate sono stati rilevati nei mesi di giugno e luglio, in linea con quanto registrato dall'Ufficio sugli oltre 7.000 casi.

### **3.1 IL REGISTRO NAZIONALE DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI**

Il registro nazionale dei cadaveri non identificati, istituito dall'Ufficio nel 2007, contiene le informazioni più significative riguardanti le caratteristiche fisiognomiche, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi alle Procure e alle Forze di polizia che hanno in trattazione il caso. L'insieme di questi dati, speculari a quelli concernenti le persone scomparse, forma il nucleo di base del sistema informativo, denominato "Ri.Sc.", reso operativo dal 1° aprile 2010 presso il Dipartimento della P.S.

I dati desunti dal censimento, effettuato con il supporto delle Prefetture, alla data del 30 giugno 2014, hanno permesso di accertare che vi sono n. **1.283 corpi non ancora identificati (20 in più rispetto al 31.12.2013)** (*Allegato 5*).

Per fronteggiare questa situazione, nell'ambito del **Tavolo Tecnico Interforze presieduto dal Commissario**, è stato studiato, e recentemente

rilasciato con **circolare del Capo della Polizia del 18 giugno 2014**, il nuovo sistema **“RI.SC.”**, con gli annessi **modelli semplificati ante e post mortem** ad uso degli **operatori di polizia** e dei **medici legali** incaricati dai Pubblici Ministeri.

Analoga circolare è stata predisposta dal **Ministero della Giustizia il 26 luglio 2014**.

Per favorire il monitoraggio del delicato problema dei **corpi senza identità**, in particolare di quelli **rinvenuti** a seguito di decessi in ospedale o, comunque, **non connessi “prima facie” a ipotesi di reato** è stato messo a punto un modello organizzativo di **“circolarità informativa”** tra tutti i soggetti istituzionali interessati e, cioè, Ufficio del **Commissario, Prefetture, Procure** della Repubblica, **Forze dell’Ordine, Regioni e Comuni**, segnatamente, gli uffici di stato civile, che molto spesso vengono a conoscenza del rinvenimento di un cadavere di persona ignota solo quando il PM emette il nulla osta al seppellimento. Di questo modello, denominato **“modello Milano”**, si tratterà nel capitolo 5.

Molti dei casi censiti nel registro sono, inoltre, collegati al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria verso le coste italiane. L’inserimento che ad oggi viene fatto in SDI e, quindi, in Ri.Sc. appare inutile poiché, a monte, manca nella maggior parte dei casi la denuncia di scomparsa. Poiché, però, a seguito della primavera araba e dei più recenti episodi migratori verso le coste meridionali nazionali si sono verificati anche **tragici naufragi**, come quello occorso a **Lampedusa nell’ottobre 2013**, si è ritenuto necessario corrispondere alle numerose richieste pervenute all’attenzione dell’Ufficio da parte dei Consolati e da associazioni umanitarie, come il Comitato 3 ottobre, l’OIM, la Croce Rossa Internazionale e Nazionale, con la definizione di appropriate procedure volte a favorire il riconoscimento dei **corpi recuperati in mare**. Dell’argomento si tratterà nel capitolo 4.2.

A conclusione di tale disamina, si vuole evidenziare come il **sistema nazionale scomparsi**, la cui istituzione è stata fortemente perseguita dall'Ufficio del Commissario, deve essere considerato un **punto di riferimento** per le **Istituzioni** e per i **cittadini** e non solo uno strumento di lavoro per gli operatori di polizia.

Come è noto, la legge n.121/81 nell'istituire il sistema d'indagine interforze di polizia, SDI, ne esclude l'accesso ai soggetti a ciò non autorizzati.

Anche il **sistema Ri.Sc. "Ricerca Scomparsi"**, che come si è detto è stato reso operativo quattro anni fa su richiesta del primo Commissario straordinario per colmare la carenza dei dati SDI sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati, a tutt'oggi, viene **alimentato** solo dalle **forze dell'ordine** che stanno portando avanti il processo di **verifica dell'attualità** dei **singoli casi** registrati a partire dal 1974. Oltre ad un gran numero di ultracentenari, per i quali vi è solo la speranza del ritrovamento del corpo, si sta accertando quanti degli scomparsi presenti in SDI siano, invece, rientrati in famiglia e non ne sia stata data notizia agli uffici delle forze dell'ordine competenti per territorio. Questa discrasia è stata colmata con l'entrata in vigore della legge n. 203/2012, in base alla quale è fatto obbligo di revocare la denuncia quando ne siano venute meno le condizioni. Per accelerare il processo di **revisione qualitativa** del **dato nazionale**, è stato richiesto ai Prefetti, con la più recente **circolare commissariale nr. 4692 del 25 giugno 2014** della fine del mese di giugno di quest'anno, di favorire la individuazione certa dell'elenco delle persone scomparse ancora da rintracciare nella propria provincia con la costituzione di appositi **gruppi di lavoro**. Nel contempo, è stato inviato **un modello standard di segnalazione scomparsa**, contenente le informazioni più utili per favorire le ricerche, con annesso **vademecum** ad uso degli operatori di polizia messo a punto con la collaborazione degli psicologi dell'associazione "Psicologi per i popoli- Federazione". Questo,

perché sia possibile far **emergere** con più facilità le **dinamiche familiari e relazionali** sottese all'evento e che, come spesso si è verificato, non sempre emergono dalle denunce.

La visibilità sociale del problema scomparsi, dunque, rende necessario provvedere alla attivazione di un **sistema nazionale scomparsi accessibile on line** anche dai familiari e da chiunque voglia fare delle segnalazioni utili. Questo, consentirà di far confluire tutte le informazioni utili alla identificazione del profilo dello scomparso (foto, età, sesso, nazionalità, segni caratteristici), ma anche di assicurare l'aggiornamento in tempo reale dei singoli casi denunciati e, soprattutto, la diffusione "dell'allarme scomparsa".

In tal modo, sarà valorizzato il principio della condivisione del problema da parte della **comunità** di riferimento e si svilupperà la **solidarietà** con i **familiari** interessati, con una ricaduta positiva anche nel **rapporto cittadini Istituzioni**.

Queste ultime, poi, saranno maggiormente responsabilizzate nelle attività di ricerca e di indagine, ciascuna per la parte di rispettiva competenza.

Anche il **servizio pubblico e privato radiotelevisivo** sarà presto coinvolto, con appositi "**disciplinari di comportamento**", nella gestione dei singoli casi, come previsto dalla normativa recentemente introdotta, senza nulla togliere al diritto di libera informazione riconosciuto ai mass-media.

La possibilità di mutuare dal **sistema federale americano**, denominato "**Namus**", l'architettura di base del nuovo sistema nazionale scomparsi, collegato ad un sito web "aperto", implementabile dall'esterno con **accesso ad aree private** e con garanzia di sicurezza e rispetto della privacy, rappresenta la prossima "**sfida**" che l'**Ufficio** si è proposto di realizzare nel breve periodo. L'attribuzione di un sia pur minimo centro di costo potrà facilitare il raggiungimento di tale obiettivo.

#### 4. I CORPI NON IDENTIFICATI

Il primo **censimento** dei corpi senza identità è stato avviato dall'Ufficio del Commissario nel **novembre 2007**. Alla data del **30 giugno 2014** sono stati **registrati 1.283 cadaveri non identificati**. Il dato più allarmante è quello che si registra in **Sicilia (588)**, che comprende i **corpi degli stranieri recuperati in mare**, inclusi quelli relativi ai **naufragi di Lampedusa di ottobre 2013**. Segue il Lazio con 195 cadaveri non identificati, di cui 177 nella provincia di Roma e 154 nel solo comune capoluogo. Nella regione Lombardia ne sono stati registrati 102 e in Campania 73.

Il fenomeno in generale ha una ricaduta sociale, per le attese dei familiari degli scomparsi, e assume rilievo sia sotto il profilo etico che giuridico, visti i risvolti di ordine civilistico e patrimoniale che l'assenza prolungata nel tempo determina.

Allo stato attuale, la criticità è rappresentata dalla carenza di un circuito informativo comune a tutti i soggetti istituzionali competenti in materia che possa consentirne la comparazione con gli scomparsi.

Tale problematica è accentuata dalla pressoché totale indisponibilità dei dati riguardanti i **decessi in ospedale di persone senza identità** e tutti i **ritrovamenti di corpi** o di **resti umani non identificati non riconducibili a fattispecie di reato**, per i quali i Pubblici Ministeri non dispongono le autopsie.

##### 4.1 IL MODELLO MILANO

Per ovviare a tale criticità, è stata condivisa con il Prefetto di Milano una bozza di protocollo d'intesa che avvierà una prima sperimentazione nella Regione

Lombardia con l'attivazione di una procedura di affidamento, d'intesa con la Procura Generale presso la Corte d'Appello, con i Procuratori della Repubblica di Milano, Monza, Lodi, Busto Arsizio e Pavia, dell'autopsia diagnostica dei predetti corpi ai medici ASL/Direzioni di presidio ospedaliero e degli Istituti di Medicina Legale nei casi di decesso in pronto soccorso, ospedale e, comunque, non connessi a reati.

Il protocollo d'intesa assicurerà la **circolarità informativa** tra il **Commissario** per le persone scomparse, la **Prefettura di Milano**, il **Comune di Milano**, per gli aspetti di **stato civile**, la **Regione Lombardia** per le attività delle **ASL**, l'**Istituto di Medicina Legale "Labanof**, le **Procure** e le **Forze dell'Ordine**.

### **Il Disciplinare Operativo**

Il disciplinare, che costituisce parte integrante del cennato Protocollo d'intesa, individua le azioni operative che i soggetti istituzionali competenti in materia sono chiamati a svolgere per favorire il riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità. Per l'utilità generale che riveste e come "best practice", da seguire a livello nazionale, si ritiene utile, pertanto, riportare di seguito le azioni discendenti a carico di ciascuno dei Soggetti istituzionali coinvolti e le norme di riferimento.

### **Azioni**

- a. Costituzione presso la Prefettura di Milano di un gruppo di lavoro tecnico formato dal rappresentante della Prefettura di Milano, dal rappresentante delle Procure della Repubblica interessate, con il coordinamento della Procura

generale presso la Corte d'Appello di Milano, dal rappresentante della Questura di Milano – Divisione Anticrimine e Squadra Mobile – del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Lombardia, dal rappresentante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal responsabile del “Labanof” dell'Università degli Studi di Milano, anche consulente esterno in materia medico-legale dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse per gli aspetti scientifico-forensi, dal rappresentante della Regione Lombardia, dal rappresentante della ASL di Milano, di Milano 1 e Milano 2, dal rappresentante del Sindaco di Milano.

- b. Il Gruppo di lavoro di cui al punto a) condividerà le modalità informative, mediante strumenti informatici, fra gli enti firmatari: in prima battuta utilizzo di una mailing list per trasmissione delle informazioni con posta certificata. Successivamente con apertura sulla rete intranet del Ministero dell'Interno di una area privata con accesso protetto da parte di tutti i soggetti interessati, per consentire il monitoraggio del fenomeno da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse secondo apposito modello organizzativo.
- c. Acquisizione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse delle segnalazioni e delle schede *post mortem* ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati.

Il *gruppo di lavoro* ha il compito di:

- favorire il riconoscimento dei corpi/resti umani senza identità
- acquisire tutta la documentazione informativa relativa ai predetti cadaveri/resti umani

- favorire la compilazione delle schede *post mortem* per il successivo inserimento nel sistema Ri.Sc. (a cura del Gabinetto provinciale di polizia scientifica di Milano) e l’acquisizione delle stesse da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- riferire costantemente sull’andamento delle attività alla cabina di regia istituita presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- redigere un piano di lavoro comprensivo della individuazione dei diversi incarichi e dei tempi di realizzazione delle attività, anche con riferimento ai cadaveri non identificati della provincia di Milano censiti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse come risultanti dal Registro nazionale pubblicato sul sito “Persone scomparse”
- redigere mensilmente un report sull’attività svolta da trasmettere a cura della Prefettura di Milano al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Le fasi in cui si articola il predetto circuito informativo sono di seguito illustrate:

1) **RITROVAMENTO O DECESSO IN OSPEDALE DI CADAVERI SENZA IDENTITA’**

1.a) In caso di ritrovamento la Forza dell’ordine intervenuta procede, ove possibile, all’assunzione delle impronte digitali per l’inserimento nella banca dati AFIS (a cura della Polizia Scientifica) ed all’inserimento in SDI.

In caso di decesso in ospedale la Direzione Sanitaria chiede l’intervento della Forza di polizia competente ai fini degli adempimenti sopradescritti (verifica AFIS e **inserimento** SDI). Contestualmente viene data comunicazione del decesso al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Sezione di Medicina Legale “Labanof”.

- 1.b) La Forza dell'ordine intervenuta invia comunicazione dell'avvenuto ritrovamento/decesso alla Prefettura, all'Autorità giudiziaria ed al Comune/Ufficio di stato civile.
- 1.c) La Prefettura trasmette la comunicazione al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
- 1.d) La Procura della Repubblica redige, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000, il processo verbale dell'accaduto, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, descrivendo il cadavere, gli oggetti ed i segni riscontrati sullo stesso e raccogliendo tutte le informazioni utili per l'identificazione a mezzo di adeguata documentazione descrittivo-fotografica a cura dei gabinetti di Polizia Scientifica o delle Squadre Rilievi dell'Arma dei Carabinieri.

La Procura può disporre l'autopsia giudiziaria affidando al consulente tecnico l'incarico di compilare la scheda *post mortem*, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2010 come ulteriormente ribadito con la più recente circolare del 26 luglio 2014. Si soggiunge a tale proposito, che il Ministero della Giustizia ha proposto di sottoscrivere una intesa a livello nazionale anche con il Ministero della Salute, della Università e Ricerca Scientifica, da cui dipendono la maggior parte degli Istituti di medicina Legale, con la Società italiana di medicina legale e di antropologia forense, allo scopo di uniformare il più possibile tali procedure.

Qualora non venga disposta l'autopsia giudiziaria, previa disposizione della Procura della Repubblica, il cadavere viene trasferito al "Labanof" per l'eventuale autopsia per riscontro diagnostico. Il predetto Istituto provvederà al prelievo ed alla conservazione dei campioni biologici nonché alla compilazione della scheda *post mortem*.

- 1.e) La scheda *post mortem*, sia che sia stata compilata dal consulente tecnico su incarico dell'Autorità giudiziaria sia che sia stata compilata dal "Labanof", deve essere da questi trasmessa all'Autorità giudiziaria e al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse per l'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati. L'Autorità giudiziaria trasmette la scheda *post mortem* alla Forza di polizia intervenuta ai fini dell'ulteriore interessamento del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica/Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri tenuti all'inserimento nel sistema informativo Ri.Sc.
- 1.f) La comunicazione dell'avvenuto inserimento a cura degli Uffici sopraindicati verrà trasmessa alla Prefettura e da quest'ultima al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

## 2) RINVENIMENTO DI RESTI UMANI NON IDENTIFICATI

- 2.a) In caso di rinvenimento di resti umani o di ossa umane chi ne fa scoperta deve informare il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n.285/1992). Il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'Unità sanitaria locale competente per territorio.
- 2.b) L'Autorità giudiziaria, ove non decida diversamente, dispone il trasferimento dei resti al "Labanof" per la compilazione della scheda *post mortem* nelle sezioni applicabili al caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane e per lo svolgimento degli altri accertamenti del caso.

Per le fasi successive si vedano i punti 1.e) e 1.f).